



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
RISORSE UMANE

*Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo da affidarsi a titolo gratuito al personale dipendente dell'Ateneo o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni titolari di partita Iva, per la realizzazione di azioni di intervento nell'ambito di percorsi di inclusione rivolti a studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;

VISTI gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;

VISTO l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell'art. 3;

VISTO l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013: 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;

VISTO l'art. 1, comma 303 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, in cui si dispone che, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, gli atti e i contratti di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali non sono soggetti al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA altresì la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti,

Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato un'interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;

VISTO il D.R. n. 687 del 27 luglio 2011, mediante il quale è stato modificato il "Codice etico dell'Università degli studi di Firenze";

VISTO il D.R. n. 98 del 2016, con il quale è stato emanato il "Codice di comportamento dell'Università degli studi di Firenze";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 30 dicembre 2018 n. 1680;

VISTA la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12 ottobre 2009;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze;

CONSIDERATO che il costo totale degli incarichi eventualmente conferiti a personale non di ruolo di questa università, stimato in € 40.000,00 (lordo **percipiente**), **che** graverà sul **capitolo CO.04.01.02.01.08.02.01 "Altre collaborazioni tecnico gestionali", progetto UNICREDIT-COMP.**, di cui € 18.000 già stanziati per l'esercizio 2022. Le restanti € 22.000 a copertura del periodo gennaio-maggio verranno stanziati nella gestione corrente del bilancio 2023.

VISTA le pratiche del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno e del Senato Accademico del 20 luglio u.s. di Revisione dell'Accordo con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo sviluppo di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale (Inclusione);

RITENUTO di procedere alla ricognizione interna della disponibilità di personale dell'Ateneo e alla selezione aperta all'esterno contestualmente con un unico avviso;

DECRETA

### **Articolo 1 – Oggetto della procedura**

1. È indetta una procedura di valutazione comparativa **per titoli e colloquio**, per il conferimento di **n. 2 incarichi** di lavoro autonomo per la realizzazione di **azioni di intervento nell'ambito di percorsi di inclusione rivolti a studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale**, da affidarsi:
  - a) a titolo gratuito, a personale dipendente in servizio presso l'Università di Firenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria EP;  
  
*ovvero, qualora la ricognizione interna dia esito negativo*
  - b) a titolo retribuito, a soggetti esterni, mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo.
2. Le persone idonee dovranno svolgere le seguenti attività:
  - ascolto e supporto psicologico a favore di studenti e studentesse dell'Ateneo, con situazioni di fragilità o svantaggio sociale (disabilità/DSA/marginalità/detenzione);
  - formazione del personale interno (delegati di Scuola e tutor) mirata a sostenere le loro capacità nell'accompagnare gli/le studenti/esse e promuoverne l'inclusione e l'integrazione;
  - monitoraggio dell'efficacia degli interventi attraverso la valutazione di processo e di esito;
  - redazione di rapporti di ricerca-intervento.

Gli interventi saranno coordinati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e organizzati con il supporto dell'Unità Funzionale "Attività e progetti di Area" dell'Ateneo.

### **Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico**

1. L'attività oggetto dell'incarico avrà durata complessiva pari a 9 mesi con

decorrenza dal 1 settembre 2022-31 maggio 2023 e non è rinnovabile

2. Resta inteso che:

- al personale dipendente dell'Ateneo non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da svolgere in orario di servizio;
- al soggetto esterno, sarà corrisposto un compenso pattuito in € 20.000,00 al netto di IVA e Cassa previdenziale e al lordo della Ritenuta d'Acconto.  
Il suddetto compenso verrà corrisposto due soluzioni:

- 50% (cinquanta per cento) del compenso alla data del 15 novembre 2022;
- 50% (cinquanta per cento) del compenso, a titolo di saldo, al termine della prestazione.

Il pagamento avverrà dietro emissione della fattura elettronica.

Con frequenza mensile AOUC effettuerà attività di supervisione e monitoraggio delle attività svolte dai prestatori d'opera.

Ad ognuna delle scadenze contrattuali individuate ciascun prestatore d'opera si impegna sin da ora a presentare ad AOUC una dettagliata relazione, corredata di indicatori numerici, relativa all'attività resa

### **Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico**

1. L'incaricato svolgerà l'attività in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l'area "Servizi alla Didattica" dell'Ateneo.

2. Lo svolgimento dell'incarico da parte del dipendente dell'Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto degli istituti contrattuali del Contratto Collettivo del Comparto Università e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 165/2001 e s.m.i. L'incarico sarà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non comporterà l'erogazione di compensi aggiuntivi, in quanto considerato nell'ambito dell'attività attinente al servizio prestato.

### **Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale**

1. Sono ammessi a presentare la propria candidatura:

- a) i **dipendenti in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrati nella **categoria EP**;

*ovvero*

- b) i **soggetti esterni** in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

1. cittadinanza italiana;
  2. i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  3. per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub b.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs n. 286/1998, s.m.i. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvi i casi di cui all'art5 del predetto D.Lgs. 286/1998, nei quali risulta bastevole il solo visto d'ingresso;
  4. godimento dei diritti politici;
  5. età non inferiore agli anni 18;
  6. non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di aver avuto proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
  7. non trovarsi in un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso ovvero di rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, oppure di uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'articolo 1 commi 37 e seguenti della medesima legge con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
  8. possesso di partita Iva.
2. I candidati, sia interni all'Ateneo che esterni, dovranno essere in possesso dei seguenti **requisiti specifici**:

a) titolo di studio:

- **Laurea Magistrale**, conseguita ai sensi del DM 270/2004, in **Psicologia (LM-51)**  
*ovvero*
- **Laurea Specialistica**, conseguita ai sensi del DM 509/1999, in **Psicologia (58/S)**  
*ovvero*
- **Diploma di Laurea in Psicologia**, conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/1999.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di

equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente Avviso ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza secondo la procedura di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dell'equivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>).

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo ricoperto. Tale conoscenza sarà accertata nel corso del colloquio;

- b) **iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi;**
- c) **diploma di Specializzazione in Psicoterapia;**
- d) **particolare qualificazione professionale**, ricavabile dall'aver svolto **attività lavorativa attinente al profilo** (di cui all'art. 1 del presente Avviso) **per almeno 12 mesi complessivi**, presso enti pubblici o aziende private. Quest'ultimo requisito sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
- e) **certificazione linguistica di livello B2 o superiore**, relativa alla lingua inglese, ovvero, di essere madrelingua **inglese**;

3. I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura.

4. I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva della verifica dei requisiti suddetti. L'esclusione dalla valutazione comparativa per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.

#### **Articolo. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando uno dei due modelli di domanda allegati al presente Avviso, uno per i candidati interni (Mod\_A) e uno per i candidati esterni (Mod\_B), deve essere inviata mediante **posta elettronica certificata** all'indirizzo [selezionipta@pec.unifi.it](mailto:selezionipta@pec.unifi.it), nell'oggetto deve essere riportata la dicitura *"Domanda incarico di supporto all'inclusione"*, entro il **11 agosto 2022**.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum e la copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda di partecipazione e gli allegati devono essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

2. Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza.

3. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Eventuali disguidi nel recapito, determinati da qualsivoglia causa non imputabile all'Università degli Studi di Firenze, nonché dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l'accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

5. Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato, anche se spedite entro il suddetto termine, **non saranno ritenute ammissibili** e i candidati non saranno ammessi alla selezione.

6. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato esterno deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, come da successive modifiche o integrazioni, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata;
- d) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini stranieri);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso dei **titoli di cui all'art. 4, punto 2, lett. a), b) e c)** del presente avviso, con l'indicazione dell'anno in cui sono stati conseguiti e dell'Istituto che li ha rilasciati; l'eventuale titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno indicare gli estremi del decreto di equiparazione

del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo;

- i) il possesso del **requisito di cui all'art. 4 punto 2 lett. d)** del presente avviso, con la descrizione dettagliata dell'attività svolta e del periodo di svolgimento della stessa;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non esser stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- l) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 che vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'Amministrazione interessata;
- m) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): *“1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.”;*
- n) ai sensi dell'art.5 c.6 del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” emanato con DR n. 68910 (550) anno 2020 del 14/5/2020, qualora il soggetto fosse titolare di assegno di ricerca, il medesimo dovrà presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui al presente bando. Detta richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Unità amministrativa che si esprimerà su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno previa verifica che tale attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno, non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca, non

portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore;

Il candidato esterno dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro superiore al 50%, qualora previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad allegare Nulla Osta ovvero copia semplice dell'istanza (protocollata) per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico. Qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre il nulla osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dall'ente di appartenenza.

- o) il possesso degli eventuali ulteriori titoli valutabili;
- p) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al presente Avviso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata;
- q) il possesso della partita Iva.

Il candidato interno deve allegare alla domanda il **curriculum aggiornato e la copia di un documento di identità in corso di validità**. La domanda di partecipazione e gli allegati devono essere trasmessi in un **unico file in formato PDF**.

**Il candidato interno, a pena di esclusione, deve integrare la domanda col NULLA OSTA del proprio Responsabile di Struttura, Dirigente o Direttore di Dipartimento (ALLEGATO 1 del Mod\_A).**

Lo svolgimento dell'attività da parte di un dipendente dell'Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto degli istituti contrattuali del Contratto Collettivo del Comparto Università e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs 165/2001 es.m.i.

L'incarico sarà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non prevederà l'erogazione di compensi aggiuntivi in quanto considerato nell'ambito dell'attività attinente al servizio prestato.

r) Solo in assenza di candidature interne ritenute idonee si procederà alla valutazione dei candidati esterni.

s) I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

t) L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**u) I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con motivato provvedimento.**

v) Sono comunque ESCLUSI dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa i candidati:

- la cui domanda sia pervenuta oltre il termine suddetto;
- che abbiano trasmesso la medesima con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- che abbiano ommesso le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per l'ammissione, ovvero che abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi;
- che non abbiano indicato gli estremi del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ovvero gli estremi della richiesta del medesimo.

#### **Articolo 6 – Commissione giudicatrice, criteri e colloquio**

1. La valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata ai sensi della normativa vigente, con apposito provvedimento del Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e dovrà accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto. In particolare, la Commissione verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. Tutte le operazioni della Commissione saranno formalizzate nei verbali.

2. La Commissione giudicatrice avrà a disposizione **100 punti**, di cui **40 punti** per la valutazione dei curricula, **60 punti** per il colloquio.

3. I criteri di valutazione delle candidature presentate alla commissione esaminatrice saranno mirati a verificare l'idoneità dei candidati in relazione al profilo delineato dall'art. 1 del presente Avviso.

In particolare, sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

Esperienze professionali maturate presso amministrazioni del Comparto Università nei peculiari ambiti di attività del profilo e con le caratteristiche del profilo medesimo con contratto di lavoro subordinato e non	fino a un massimo di 18 punti
---	-------------------------------

subordinato	
Esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato comunque coerenti con il profilo ricercato nell'ambito delle aree di intervento indicate	fino a un massimo di 12 punti
Aggiornamento professionale (partecipazione a corsi di perfezionamento, formazione permanente, convegni, seminari etc.)	fino a un massimo di 5 punti
Titoli post-laurea inerenti al profilo richiesto (master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca etc.)	fino a un massimo di 5 punti

4. **Il colloquio** sarà finalizzato ad accertare:

- le competenze professionali in ambito psicologico/clinico, in relazione alle problematiche legate a situazioni di fragilità e svantaggio sociale, nonché agli stati di ansia e di gestione dello stress da parte della popolazione giovanile di età compresa tra i 19 e i 30 anni;
- la conoscenza dei servizi sanitari erogati dall'Asl Toscana e dei servizi di supporto agli studenti attivi presso l'Università di Firenze;
- la conoscenza e la padronanza della lingua inglese.

Il punteggio finale complessivo sarà dato dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.

5. I colloqui si svolgeranno in data **25 agosto 2022, alle ore 9,00, presso il Rettorato.**

6. L'elenco dei candidati ammessi alla procedura comparativa sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet al seguente indirizzo: <http://www.unifi.it/vp-2377-reclutamento-concorsi-selezioni.html>.

7. Le suddette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e saranno effettuate **entro il giorno 18 agosto 2022.**

8. L'assenza dei candidati al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.

9. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

11. Come già precisato nell'art. 5, solo in assenza di candidature interne ritenute idonee si procederà alla valutazione dei candidati esterni.

12. L'Amministrazione attinge dalla graduatoria interna fino ad esaurimento della medesima e a seguire procederà alla valutazione dei candidati esterni.

13. Le relative **graduatorie di merito** verranno stilate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale attribuito ai candidati e costituito dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

14. L'incarico verrà conferito al candidato che raggiunge la votazione più elevata. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età (art. 2 comma 9 L.191/1998).

### **Articolo 7 – Pubblicazione graduatoria –Reclami e ricorsi**

1. Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet istituzionale all'indirizzo <http://www.unifi.it/vp-2377-reclutamento-concorsi-selezioni.html>. Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note al medesimo indirizzo internet.

2. Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, ferma restando l'immediata impugnabilità in sede giurisdizionale del presente Avviso e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.

### **Articolo 8 – Stipula del contratto**

1. Il **candidato esterno** risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro autonomo.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, come da successive modifiche o integrazioni, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore si trovi nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella 114/2014 che vieta *“di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza [...] . Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”*.

2. L'attività sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, coordinandosi con il Direttore Generale.
3. L'Università corrisponderà al vincitore della selezione il compenso complessivo annuale pattuito in € 20.000,00 al netto di IVA e Cassa previdenziale e al lordo della Ritenuta d'Acconto. Il suddetto compenso verrà corrisposto due soluzioni: 50% (cinquanta per cento) del compenso alla data del 15 novembre 2022; 50% (cinquanta per cento) del compenso, a titolo di saldo, al termine della prestazione, a fronte di dichiarazione di regolarità della prestazione svolta da parte del Direttore Generale. Il contraente sarà inoltre tenuto a presentare una relazione annua esplicativa delle attività svolte, che dovrà essere approvata dal Direttore Generale.

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali**

1. I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente". A tal fine i candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo strutturato dell'Università degli studi di Firenze, ai sensi del GDPR 2016/679, consultabile all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>

#### **Articolo 10 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento**

1. A tutti gli effetti del presente Avviso è individuata, quale Unità Organizzativa competente, l'Unità di Processo "Amministrazione del personale TA e CEL" dell'Area Risorse Umane - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze (contatti tel. 055 2757341 – 7349 – 7327 – 7317 - 7610, 7626 – indirizzo mail: [selezioni@unifi.it](mailto:selezioni@unifi.it), indirizzo PEC: [selezionipta@pec.unifi.it](mailto:selezionipta@pec.unifi.it)). Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella D'Alberto.

Il Direttore Generale